



COMUNE DI TORRIONI
Provincia di Avellino

ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 11 Del 29-06-2020

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020- CONFERMA.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:10 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza l' Avv. Oliviero Annamaria nella sua qualità di Presidente
e sono rispettivamente presenti ed assenti all'appello nominale le seguenti persone:

Oliviero Annamaria	P	Iommazzo Nicola	P
Lepore Giovanni	P	Donnarumma Federico	P
Serafino Donnarumma	P	Donnarumma Virgilio	P
Spadea Filomena	P	Di Pietro Angela	P
Ferrara Francesco	P	Lepore Antonio	P
Oliviero Fabio	P		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 11

CONSIGLIERI ASSENTI N. 0

Assiste e Partecipa il Segretario Comunale Dr. Serrelli Alberico con funzioni referenti, consultive e di verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

La seduta è Pubblica

Il Sindaco/Presidente Avv. Oliviero Annamaria introduce l'argomento di cui in oggetto e specifica che nel 2019 la precedente Amministrazione ha aumentato l'addizionale comunale all'irpef allo 0,6 per mille, e si propone al Consiglio Comunale per l'anno 2020 di mantenerla invariata, confermando l'aliquota allo 0,6 per mille dell'anno 2019.

Interviene il Capogruppo della minoranza consiliare Ing. Donnarumma Virgilio specificando che l'aumento dallo 0,4 allo 0,6 per mille è eccessivo, sproporzionato e va a colpire i lavoratori stipendiati. Sottolinea, poi, che con l'aumento fatto nel 2019 si era stabilito con il segretario che se fossero migliorate le condizioni economiche dell'Ente si sarebbe ridotta successivamente l'addizionale comunale all'irpef, e attualmente le condizioni economiche dell'Ente stanno migliorando alla luce dei due nuovi pensionamenti dei dipendenti comunali, pertanto si propone di ridurre per il 2020 l'addizionale comunale all'irpef portandola allo 0,4 per mille, altrimenti si preannuncia il voto contrario della minoranza consiliare.

Il Sindaco/Presidente avv. Oliviero Annamaria in risposta specifica che le attuali difficili condizioni economiche dell'ente non permettono una diminuzione dell'addizionale, i relativi benefici si vedranno l'anno prossimo e allora si potrà fare un discorso di riduzione dell'addizionale comunale all'ipef.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30.3.1999 fu istituita l'Addizionale comunale Irpef per l'anno 1999 nella misura dello 0,2% e che detta aliquota è stata sempre confermata per gli anni successivi dal 2000 al 2018;
- L'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998. come modificato dall'art.1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ".
- Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- Con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- Detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni; con la risoluzione n.1/DP prot.7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano

deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;

- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede: che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- Che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate;
- Che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della legge 388/00 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTO CHE ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO CHE con decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 è stato approvato il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti locali dal 31.12.2018 al 28.02.2019 GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018;

VISTA la Legge di Bilancio per l'anno 2019 n.145 del 30 dicembre 2019 ed in particolare le norme disciplinanti la materia dei tributi e delle entrate correnti comunali che non ha prorogato il blocco degli aumenti delle tariffe ed aliquote delle entrate tributarie e extra tributarie degli Enti Locali;

VISTO che i Comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8 per mille salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011 può stabilire un'aliquota fino allo 0,9 per mille.

EVIDENZIATO, altresì, che, per le annualità 2016-2017 il comune non ha potuto stabilire aumenti dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto alle aliquote applicabili per l'anno 2015 in quanto la legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) aveva previsto, infatti, all'art. 1, comma 26, che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica,

per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". La stessa disposizione stabilisce che il "blocco" degli aumenti dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Il blocco degli aumenti, inoltre, non opera per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto di cui, rispettivamente, all'art. 243-bis e all'art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

VISTO CHE il blocco delle tariffe e delle aliquote è stato prorogato anche per l'anno 2018 con la legge di Bilancio per l'anno 2018;

C O N S I D E R A T O C H E:

- Per l'anno 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef vigente è stata pari allo 0,2 per mille;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2020 si approvava per l'anno 2019 l'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF comunale dallo 0,2 per mille allo 0,6 per mille ed il relativo regolamento allegato di n.10 articoli;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

UDITI gli interventi di cui in premessa;

VISTA la proposta di deliberazione allegata corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/00,

Con voti favorevoli n.08, contrari n.03 (Virgilio Donnarumma, Di Pietro Angela, Lepore Antonio, minoranza consiliare), astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE per l'anno 2020** l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef allo 0,6 per mille.
2. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la predetta aliquota è da ritenersi vigente per l'annualità 2020 **con decorrenza dal 01.01.2020;**
3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa , oltre che all'Albo pretorio online, nelle modalità stabilite dall'art. I comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Successivamente

Con separata votazione con voti favorevoli n.08, contrari n.03 (Donnarumma Virgilio, Di Pietro Angela, Lepore Antonio, minoranza consiliare), astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs.n.267/00.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30.3.1999 fu istituita l'Addizionale comunale Irpef per l'anno 1999 nella misura dello 0,2% e che detta aliquota è stata sempre confermata per gli anni successivi dal 2000 al 2018;
- L'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art.1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 ".
- Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- Con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- Detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni; con la risoluzione n.1/DP prot.7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede: che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- Che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate;
- Che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della legge 388/00 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTO CHE ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO CHE con decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 è stato approvato il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti locali dal 31.12.2018 al 28.02.2019 GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018;

VISTA la Legge di Bilancio per l'anno 2019 n.145 del 30 dicembre 2019 ed in particolare le norme disciplinanti la materia dei tributi e delle entrate correnti comunali che non ha prorogato il blocco degli aumenti delle tariffe ed aliquote delle entrate tributarie e extra tributarie degli Enti Locali;

VISTO che i Comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011 può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.

EVIDENZIATO, altresì, che, per le annualità 2016-2017 il comune non ha potuto stabilire aumenti dell'addizionale comunale all'IRPEF rispetto alle aliquote applicabili per l'anno 2015 in quanto la legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) aveva previsto, infatti, all'art. 1, comma 26, che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". La stessa disposizione stabilisce che il "blocco" degli aumenti dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Il blocco degli aumenti, inoltre, non opera per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto di cui, rispettivamente, all'art. 243-bis e all'art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

VISTO CHE il blocco delle tariffe e delle aliquote è stato prorogato anche per l'anno 2018 con la legge di Bilancio per l'anno 2018;

C O N S I D E R A T O C H E:

- Per l'anno 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef vigente è stata pari allo 0,2%
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2020 si approvava per l'anno 2019 l'aumento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF comunale dallo 0,2% allo 0,6% ed il relativo regolamento allegato di n.10 articoli;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

PROPONE

1. **DI CONFERMARE per l'anno 2020** l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef allo 0,6%.
2. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 la predetta aliquota è da ritenersi vigente per l'annualità 2020 **con decorrenza dal 01.01.2020;**
3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa , oltre che all'Albo pretorio online, nelle modalità stabilite dall'art. I comma 2, del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il Responsabile del Servizio
Dr.Serrelli Alberico

Il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 24-06-2020

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Serrelli Alberico

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 24-06-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Serrelli Alberico

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Avv. Annamaria Oliviero

IL Segretario Comunale
Dr. Alberico Serrelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza Comunale, li' 06-07-2020

IL Segretario Comunale
Dr. Alberico Serrelli